

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI

Versione disponibile on line nel sito: <http://www.alstom.com/supplier-portal/legal-for-you/>

1. FINALITÀ
Le presenti condizioni generali d'acquisto di beni e/o servizi (di seguito le "Condizioni Generali") intendono sancire i termini e le condizioni in base alle quali ALSTOM Ferroviaria S.p.A. (di seguito, "Acquirente"), capitale sociale di 240.000.000 Euro, P. IVA 02793107004, sede in Savignano (CN), Via Ottavio Moreno 23, commissiona al Fornitore, che accetta, la fornitura di beni e apparecchiature (di seguito "Beni") e/o servizi (di seguito "Servizi").

2.1. Il contratto (di seguito il "Contratto"), che regola la fornitura dei Beni e dei Servizi dal Fornitore all'Acquirente, consisterà nei documenti qui di seguito elencati in ordine decrescente di priorità:
- l'ordine di acquisto (di seguito "Ordine");
- le condizioni particolari, indicate nell'Ordine, che integrano e/o modificano le Condizioni Generali (di seguito le "Condizioni Particolari");

- le presenti Condizioni Generali;
- le Specifiche Tecniche allegate all'Ordine (di seguito le "Specifiche Tecniche");
- l'offerta del Fornitore, se esplicitamente citata nell'Ordine (di seguito l'"Offerta").

2.2. Qualsiasi adempimento indicato nel Contratto, e particolarmente il fatto di procedere alla progettazione, produzione, consegna, fatturazione o fornitura di Beni e/o Servizi, equivarrà alla definitiva accettazione di termini e delle condizioni citati in tutti i documenti di cui all'Articolo 2.1.

2.3. Salvo diversa indicazione nell'Ordine, gli unici documenti validi tra le parti del Contratto saranno quelli indicati nell'Articolo 2.1.

3. INCORPORAZIONE E SCOPO DEL CONTRATTO
3.1. Ferme restando le disposizioni dell'Articolo 2.2, il Contratto entrerà in vigore non appena l'Acquirente avrà accusato ricevuta dell'Ordine firmato dal Fornitore. Il Fornitore si impegna a inviare all'Acquirente la ricevuta della ricezione dell'Ordine entro otto (8) giorni solari dalla data di ricevimento dell'Ordine. L'Acquirente, a sua insindacabile giudizio, si riserva tuttavia di considerare il Contratto in vigore anche ove tale conferma non venisse inviata entro il suddetto termine.

3.2. Salvo diversa indicazione nel Contratto, la data di decorrenza del medesimo coinciderà con l'inizio dell'adempimento degli obblighi da esso imposti al Fornitore.

3.3. Il Contratto si concluderà quando entrambe le parti avranno integralmente adempiuto le rispettive obbligazioni.

4. AMPIAMENTO DEL CONTRATTO
4.1. Il Fornitore consegnerà i Beni e/o presterà i Servizi attenendosi alle Specifiche Tecniche, agli standard industriali vigenti e al calendario degli adempimenti previsto dal Contratto. A tal fine, il Fornitore si impegna a realizzare le prestazioni e i servizi previsti dal Contratto per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del Contratto.

Le scadenze degli adempimenti potranno essere posticipate o anticipate solo emendendo il Contratto con le modalità indicate nell'Articolo 7.2.

4.2. Il Fornitore è tenuto a chiedere tempestivamente all'Acquirente le autorizzazioni e le istruzioni necessarie per il corretto adempimento del Contratto. L'Acquirente metterà a disposizione del Fornitore i materiali e/o eseguirà i lavori previsti dal Contratto per quanto il Fornitore, inoltre l'Acquirente consentirà l'accesso al sito di consegna dei Beni e/o di prestazione dei Servizi (di seguito il "Sito" o "Siti").

4.3. Accettando l'Ordine, il Fornitore conferma esplicitamente di aver ricevuto comunicazione di tutti i documenti e le informazioni necessari per valutare gli impegni assunti con la stipula del Contratto e delle relative condizioni di adempimento, particolarmente per quanto riguarda gli standard di sicurezza vigenti nel Sito e i pericoli potenzialmente attinenti alle installazioni e/o ai macchinari adiacenti, indipendentemente dal fatto che tali installazioni e macchinari siano stati spontaneamente consegnati al Fornitore dall'Acquirente o che lo stesso Fornitore ne abbia sollecitato la consegna in assolvimento del proprio obbligo professionale di richiedere tutti i documenti e le informazioni necessari per il corretto adempimento degli obblighi imposti dal Contratto.

4.4. Per tutto il periodo di validità del Contratto, il Fornitore sarà responsabile del rispetto da parte del proprio personale dei regolamenti interni e delle condizioni di accesso stabilite dall'Acquirente, nonché delle norme sanitarie e di sicurezza vigenti nel Sito. Il Fornitore dovrà immediatamente comunicare all'Acquirente di qualsiasi circostanza che potrebbe compromettere l'adempimento del Contratto, particolarmente per quanto riguarda la sicurezza.

4.5. Il Fornitore sarà responsabile dell'impiego di tutti le risorse necessarie per l'adempimento degli obblighi imposti dal Contratto, tranne quelle specificamente attribuite dal Contratto alla responsabilità dell'Acquirente. Il Fornitore riceverà tutti i materiali e le attrezzature necessarie per l'adempimento del Contratto e metterà a disposizione il proprio personale in numero sufficiente per adempire il Contratto alla scadenza contrattuale.

4.6. Il Fornitore dovrà inoltre predisporre e mantenere aggiornate all'Acquirente una relazione settimanale indicante i Beni consegnati e/o i Servizi prestati nonché le eventuali difficoltà incontrate. In particolare, tale relazione dovrà comprendere un rapporto di avanzamento e i tabulati degli elementi non conformi, redatti in un formato precedentemente autorizzato per iscritto dall'Acquirente.

4.7. Entro e non oltre sette (7) giorni solari dall'entrata in vigore del Contratto, il Fornitore nominerà a responsabile del progetto un proprio collaboratore, il cui nome compaierà all'Acquirente. Il responsabile di progetto così nominato, che sarà responsabile della supervisione delle attività necessarie per la consegna dei Beni e/o per la prestazione dei Servizi, dovrà essere in grado di rispondere alle richieste e responsabilità della prestazione dei Servizi nel Sito. Il responsabile di progetto sarà il rappresentante del Fornitore presso l'Acquirente.

4.8. Il Fornitore sarà responsabile della programmazione operativa e del personale e si impegna a rispettare la normativa sul lavoro, in particolare per quanto riguarda l'orario lavorativo, la pausa settimanale e gli eventuali periodi supplementari di riposo, le ferie annuali o di altro tipo e il versamento di tutti i contributi relativi ai dipendenti o/o collaboratori.

4.9. Il Fornitore adempirà tutti le formalità e gli obblighi previsti dal Regolamento (CE) n° 1907/2006 (il cosiddetto Regolamento REACH) e s.m.i. in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione dei prodotti chimici. Inoltre il Fornitore si impegna a fare rispettare il Regolamento anche dai propri fornitori.

Se l'Acquirente ne farà richiesta, il Fornitore gli consegnerà un certificato attestante la propria conformità ai termini e alle condizioni del Regolamento.

Il Fornitore si impegna a risarcire qualsiasi danno causato dall'eventuale mancato adempimento a quanto previsto dal Contratto.

5. MATERIALI MESSE GRATUITAMENTE A DISPOSIZIONE DELL'ACQUIRENTE
5.1. Qualsiasi qualità di componenti, componenti, macchinari, strumenti, modelli, stampi, maschere e attrezzi, accessori o altro, che l'Acquirente potrà mettere a disposizione del Fornitore per l'adempimento del Contratto, saranno affidati in custodia al Fornitore, che stipulerà un'adeguata polizza assicurativa contro eventuali danni e li registrerà e contrassegnerà inequivocabilmente come appartenenti all'Acquirente.

5.2. Il Fornitore si impegna a non utilizzare detti materiali per fini diversi da quelli previsti dal Contratto e a mantenerli in buono stato ed efficienza, salvo il deterioramento procurato dalla normale usura, assumendone i rischi durante tutto il periodo che essi si trovano nella sua disponibilità.

5.3. Qualsiasi danno o deterioramento causato a detti materiali dal uso improprio o negligente commesso per il mancato rispetto delle istruzioni di impiego o per l'uso improprio di questi materiali o per qualsiasi altro dritto dell'Acquirente, il Fornitore restituirà i materiali a quest'ultimo non appena gliene sarà fatta richiesta.

5.4. La proprietà degli strumenti appositamente fabbricati ad acquisti dal Fornitore per adempire al Contratto, quali modelli, stampi, maschere e attrezzi, accessori o altro, sarà trasferita all'Acquirente contestualmente alla loro fabbricazione o acquisizione da parte del Fornitore. Il Fornitore restituirà gli strumenti all'Acquirente, su richiesta dell'Acquirente e comunque alla ultimazione delle obbligazioni contrattuali.

6. MODIFICHE E RIFORME
6.1. Qualora alcuni Beni o prodotti, la cui fornitura o uso sia prevista dal Contratto, contengono sostanze pericolose o richiedono l'adozione di particolari misure di sicurezza durante la movimentazione, il trasporto, lo stoccaggio o l'utilizzo, il Fornitore, prima della loro consegna od uso, comunicherà per iscritto all'Acquirente le necessarie indicazioni sulle rispettive caratteristiche e sulle precauzioni da adottare. Il Fornitore si accetterà prima della consegna, che gli opportuni avvisi e le istruzioni siano chiaramente visibili sui Beni o sui prodotti in oggetto e sugli imballaggi che li contengono.

6.2. Il Fornitore, ferme le sue responsabilità contrattuali e di legge, compirà ogni iscritto all'Acquirente le eventuali informazioni e avvertimenti necessari per rispettare le disposizioni di legge o regolamentari vigenti in materia sanitaria o di sicurezza.

7. MODIFICHE
7.1. Il Fornitore accetterà a sviluppare ed implementare le modifiche, richieste dall'Acquirente, riguardo all'oggetto dell'Ordine, alle Specifiche Tecniche, alle tempistiche di consegna e alle modalità di esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In tal caso il prezzo potrà essere eventualmente rivisto applicando le tariffe e i prezzi indicati nel Contratto oppure in base alla possibilità di questi ultimi, in base ad una trattativa condotta tra le parti in buona fede e considerando la documentazione giustificativa fornita dal Fornitore.

7.2. Ogni modifica al Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e debitamente sottoscritta.

8. CONTROLLI E COLLAUDI
8.1. L'Acquirente, ovvero il personale dallo stesso designato, avrà la facoltà di effettuare, durante la vigenza del Contratto, visite nei luoghi di produzione dei Beni e/o di prestazione dei Servizi, dette visite saranno condotte nel normale orario di lavoro.

8.2. Qualora nel corso delle suddette visite venissero riscontrati difetti/non conformità dei Beni e/o dei Servizi, il Fornitore apporrà prontamente tutte le modifiche e/o le riparazioni necessarie a sanare i vizi riscontrati.

8.3. Il Fornitore comunicherà all'Acquirente, per iscritto, le date previste dei collaudi con almeno sette (7) giorni solari di preavviso. L'Acquirente avrà il diritto di assistere a detti collaudi, anche con personale dello stesso nominato. Il Fornitore consegnerà all'Acquirente le relazioni ufficiali su evidenziati.

8.4. Qualora dalle risultanze dei collaudi si evidenziasse che i Prodotti ovvero i Servizi resi non corrispondano alle Specifiche Tecniche e/o alle condizioni di prestazione (pieno di assunzione qualità, standard di settore, ecc.), il Fornitore eseguirà immediatamente tutti gli interventi correttivi necessari e ripeterà i collaudi, accollandosi tutte le spese, con modalità tali da rendersi comunque attente alle scadenze previste dal Contratto.

8.5. L'effettuazione dei controlli e dei collaudi non esonererà il Fornitore dalla sua responsabilità e non potrà essere interpretata come un'accettazione dei Beni e/o dei Servizi da parte dell'Acquirente, che potrà sempre avvalersi dei diritti attribuitigli dalla legge e dal Contratto, in particolare da quelli indicati nei successivi Art. 12, 13 e 14.

9. RESPONSABILITÀ E GARANZIE
9.1. Anche in assenza di specifiche indicazioni nel Contratto, il Fornitore dovrà utilizzare imballaggi, conformi alla normativa vigente ed adatti alle caratteristiche dei Beni, tali da garantire l'integrità fino alla consegna.

9.2. Salvo indicazioni specifiche contenute nel Contratto, (i) le consegne saranno effettuate con la modalità "Reso sdoganato" ("DDP" "INCOTERMS 2010"), ed i costi di trasporto saranno a carico del Fornitore; (ii) qualora sia stabilita la modalità di consegna "FCA (Freight Forwarder)" ("EXW" "INCOTERMS 2010"), il Fornitore sarà comunque responsabile dell'imballaggio e del trasporto, anche quando lo stesso è effettuato a carico dell'Acquirente. Le spese di spedizione saranno a carico del Fornitore.

9.3. I Beni dovranno essere accompagnati dalla relativa documentazione di consegna redatta dal Fornitore, debitamente data e riportante gli estremi del Contratto, tra cui in particolare l'elenco dettagliato dei Beni consegnati, il contenuto dei colli con il loro peso lordo e netto, le modalità di trasporto, la data dell'ordine ricevuto, l'addosso opportuno, il codice identificativo del carro ferroviario o il numero di targa del veicolo. Il Fornitore invierà contemporaneamente, ma in plico separato, una copia della bolla all'ufficio dell'Acquirente a cui avrà emesso l'Ordine.

10.1. I termini per la prestazione dei Servizi e/o per la consegna dei Beni indicati nel Contratto sono termini essenziali. In considerazione delle proprie esigenze produttive, l'Acquirente ha la facoltà di posticipare la data o le date per la prestazione dei Servizi e/o di consegna dei Beni in corso di esecuzione.

10.2. Il Fornitore, qualora ravvisi la possibilità di incidere in un ritardo nella consegna dei Beni e/o nella prestazione dei Servizi, informerà immediatamente l'Acquirente precisando, per iscritto, le iniziative adottate o proposte per ridurre al minimo le conseguenze.

10.3. RITARDO E PENALI
10.1. In caso di assenza dei termini di consegna dei Beni e/o di prestazione dei Servizi stabilite nel Contratto, saranno applicabili, senza necessità di preventiva informazione da parte dell'Acquirente, le penali indicate nel presente articolo.

10.2. Salvo diversa indicazione contenuta nel Contratto, le penali saranno applicate nella misura del due per cento (2%) del valore totale del Contratto (IVA esclusa) per ogni settimana (7 giorni solari) o frazione di settimana di ritardo, fino ad un massimo del dieci per cento (10%) del valore totale del Contratto (IVA esclusa).

10.3. Si conviene espressamente che rimane fermo il diritto dell'Acquirente al risarcimento del maggior danno causato dal ritardo e ad ogni ulteriore azione a tutela dei diritti dello stesso.

L'Acquirente potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento, a propria discrezione, il pagamento delle penali già maturate.

11. REQUISITI DI CONFORMITÀ
10.1. I Beni e/o i Servizi dovranno essere conformi ai criteri, alle Specifiche Tecniche, alle normative vigenti ed essere idonei all'uso previsto. Inoltre essi dovranno soddisfare i criteri qualitativi in uso ed essere conformi alla normativa vigente al momento della consegna degli stessi. I Beni consegnati dovranno essere perfettamente rifiniti ed essere accompagnati da tutta la documentazione tecnica, nonché da tutte le istruzioni, le raccomandazioni e le altre indicazioni necessarie per il corretto utilizzo dei Beni nelle idonee condizioni di sicurezza. I Beni o i Servizi non corrispondenti a tutti i suddetti requisiti saranno considerati non conformi.

10.2. Qualora il Fornitore non abbia la certezza che i Beni che consegnerà o i Servizi che presterà siano conformi ai requisiti di cui all'Articolo 12.1, ne informerà immediatamente per iscritto l'Acquirente precisando in dettaglio i rischi di non conformità e i provvedimenti che esso intende adottare per adeguarsi ai requisiti di cui al precedente paragrafo.

L'Acquirente comunicherà al Fornitore, nel più breve tempo possibile e per iscritto, se intende accettare o meno le prestazioni.

12.3. Qualora l'Acquirente ritenga la prestazione dei Servizi e/o la fornitura dei Beni non siano conformi al Contratto ed alle norme vigenti, potrà chiedere al Fornitore di indirgarci per iscritto i provvedimenti che quest'ultimo intende implementare per sanare la situazione.

13. NON CONFORMITÀ E CONSEGNA RIFIUTATA
13.1. Qualora all'arrivo dei Beni e/o dei Servizi (in qualsiasi altro luogo concordato tra le parti) i Beni e/o il risultato dei Servizi siano considerati non conformi, l'Acquirente potrà rifiutarli in tutto o in parte. In tale eventualità, la consegna sarà considerata non effettuata ed il relativo prezzo non sarà corrisposto.

13.2. In tal caso l'Acquirente si riserva il diritto (i) di chiedere al Fornitore la sostituzione o la modifica e/o riparazione dei Beni rifiutati e/o del risultato dei Servizi sotto specifica scadenza indicata dall'Acquirente, oppure (ii) di esigere esso stesso o di far eseguire da altri di propria fiducia tale sostituzione o modifica/riparazione con le modalità di cui all'Articolo 13.3, oppure (iii) di accettare, per il prezzo, il risultato dei Servizi, oppure (iv) di risolvere il Contratto in tutto o in parte in applicazione dell'Articolo 25. In ogni caso, tutti i costi e i rischi saranno a carico del Fornitore.

13.3. Nell'eventualità di cui all'Articolo 13.2 (ii), qualora rimanga senza esito la messa in mora formale, inviata al Fornitore con lettera raccomandata, a sanare la non conformità entro e non oltre quindici (15) giorni solari dalla ricezione della stessa, l'Acquirente potrà decidere di operare le modifiche attese o la non conformità a spese e a rischio del Fornitore e/o di affidare l'esecuzione di dette attività ad un'azienda esterna di propria fiducia. Il Fornitore farà allora tutto il possibile per agevolare l'intervento dell'Acquirente o dell'azienda esterna nelle condizioni più favorevoli ed in particolare consiglierà loro gli strumenti, gli schemi, gli studi e tutti gli altri documenti necessari.

13.4. Qualora il Contratto preveda collaudi di accettazione dei Beni e/o del risultato dei Servizi dopo il loro completamento o consegna all'Acquirente, l'accettazione sarà considerata definitiva solo se detti collaudi abbiano dato esito positivo e dimostrato la conformità dei Beni e/o del risultato dei Servizi ai requisiti indicati nell'Articolo 12.1.

13.5. Dove il Contratto preveda lo svolgimento della procedura di accettazione in presenza di entrambe le parti, se alla conclusione di detta procedura le parti concorderanno sulla conformità dei Beni e/o del risultato dei Servizi ai requisiti dell'Articolo 12.1, esse firmeranno una dichiarazione di accettazione. La dichiarazione di accettazione sarà redatta in due (2) originali.

13.6. La firma dell'attestato di accettazione, qualora non contenga riserva, autorizzerà il Fornitore a fatturare all'Acquirente l'importo spettante in tale data ai sensi delle condizioni di pagamento.

13.7. L'Acquirente potrà, a proprio giudizio esclusivo e a seconda delle circostanze, accettare i Beni e/o il prodotto dei Servizi apponendo riserve totali o parziali, qualora le non conformità riscontrate appaiano di non rilevante entità e sempre che la sicurezza e/o l'utilizzo dei Beni e/o l'ambiente in cui si trovano non ne risultino pregiudicati. Il Fornitore si impegna a sanare le non conformità segnalate entro il termine richiesto dall'Acquirente ed indicato nel documento. In tal caso il corrispettivo potrà essere decurtato di una trattativa stabilita dall'Acquirente, che sarà versata allorché sia constatato il trasferimento dei Beni e/o dei Servizi consegnati.

14. BENI E/O SERVIZI NON CONFORMI
14.1. Ferme ed imputate alle altre disposizioni contrattuali, la proprietà dei Beni e/o i risultati dei Servizi resi sarà trasferito all'Acquirente non appena causato di essi sarà stato realizzato e comunque non oltre la data della consegna o esecuzione nei locali dell'Acquirente o in qualsiasi altro luogo concordato tra le parti.

14.2. I rischi inerenti ai Beni e/o ai Servizi saranno trasferiti all'Acquirente (i) alla data della loro accettazione, qualora questa abbia luogo nei locali dell'Acquirente come previsto nell'Articolo 14, oppure (ii) in caso contrario, alla data di consegna nel Sito dell'Acquirente.

15. PREZZO E PAGAMENTO
15.1. Il prezzo dei Beni e/o dei Servizi nell'Ordine sono da intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.

15.2. Salvo diversa indicazione nel Contratto, il pagamento degli importi spettanti al Fornitore sarà effettuato in euro, che è la valuta contabile e di pagamento.

15.3. Salvo diversa indicazione nel Contratto, il prezzo si intenderà "reso sdoganato" ("DDP" "INCOTERMS 2010") nel luogo precisato nell'Ordine.

15.4. Le fatture riportarono tutti gli estremi del Contratto e saranno emesse dal Fornitore con le date di scadenza stabilite dal Contratto, subordinatamente all'adempimento integrale dei corrispondenti obblighi imposti dal Contratto al Fornitore.

15.5. Salvo diversa indicazione nel Contratto, le fatture emesse dal Fornitore saranno pagate dall'Acquirente entro 60 giorni fine mese a far data dall'ultimo giorno del mese di calendario nel quale è stata inviata la relativa fattura.

15.6. Fino al completo adempimento degli obblighi del Fornitore, l'Acquirente è autorizzato a trattenere l'intero pagamento o parte di esso.

15.7. In qualsiasi momento l'Acquirente avrà facoltà di dedurre dai pagamenti spettanti al Fornitore a titolo di corrispettivo dell'adempimento dei suoi obblighi, qualsiasi importo a carico del Fornitore ai sensi del Contratto, in applicazione anche delle disposizioni degli Articoli 5.3, 11, 13.3 e 21.1.

15.8. Gli interessi sui pagamenti ritardati, saranno dovuti al Fornitore, a decorrere dalla messa in mora formale del debitore, e gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c..

16. RISERVATEZZA
16.1. Tutti i documenti, modelli, schizzi, disegni, specifiche, indicazioni, dati e altre informazioni comunicate dall'Acquirente al Fornitore o che quest'ultimo possa apprendere nel corso dell'adempimento del Contratto sono da considerarsi riservati (di seguito le "Informazioni Riservate"), pertanto il Fornitore si impegna, in assenza di specifica autorizzazione scritta, a non comunicarle a terzi, a non riprodurli ed a non farne uso per finalità diverse dall'adempimento del Contratto.

16.2. Non saranno considerate "Informazioni Riservate" le informazioni relativamente alle quali il Fornitore possa dimostrare:
(a) che siano già di dominio pubblico; oppure
(b) che siano state legittimamente comunicate da terzi che ne avevano completa facoltà, oppure;

(c) che siano già in possesso del Fornitore alla data in cui l'Acquirente gliene ha comunicate;

(d) che il Fornitore comunicherà o rivelerà le Informazioni Riservate solo ai propri collaboratori direttamente coinvolti nell'adempimento del Contratto e si premurerà affinché questi ultimi, anche se sui subfornitori, rispettino i vincoli di riservatezza indicati nel presente Articolo.

16.3. Il Fornitore non copierà né riprodurrà, né in tutto né in parte, le Informazioni Riservate comunicategli dall'Acquirente senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente, eccettuate le copie o gli estratti ragionevolmente necessari per l'adempimento del Contratto.

16.4. Il Fornitore non potrà divulgare, pubblicare o fare, nell'interesse proprio o di terzi, qualunque attività che faccia riferimento al Contratto ovvero alle forniture effettuate per l'Acquirente, salvo esplicita autorizzazione scritta dell'Acquirente.

16.5. Le disposizioni del presente Articolo resteranno efficaci per l'intera durata del Contratto e per cinque (5) anni successivi alla sua completa esecuzione.

17. SUCCESSI INTELLETTUALI
17.1. Con l'adesione al presente Contratto, Società del Gruppo ALSTOM si intende qualsiasi società di cui ALSTOM Holdings controlla, direttamente o indirettamente, almeno il cinquanta per cento (50%) del capitale azionario.

17.2. Tutti i diritti di proprietà intellettuale circa i ritrovati e le invenzioni sviluppati e/o ottenuti nel corso dell'adempimento del Contratto (di seguito i "Risultati"), indipendentemente dalla loro natura, come informazioni o soluzioni tecniche, esiti di misurazioni, analisi, simulazioni, modellature, prototipi, specifiche, database, software (compresi i codici sorgente documentati), disegni, modelli, schizzi, bozzetti, strumentazioni e apparecchiature, nonché tutta la pertinente documentazione, diventeranno di proprietà esclusiva dell'Acquirente non appena realizzati dal Fornitore.

17.3. In particolare, per quanto riguarda la proprietà intellettuale dei Risultati, il Fornitore cede ora per allora all'Acquirente tutti i diritti esclusivi di uso e di riproduzione degli stessi in tutti i paesi europei ed extraeuropei. Tali diritti comprenderanno nella loro azione più ampia: (a) i diritti di riproduzione, temporanei o permanenti, su qualsiasi supporto, tramite qualsiasi mezzo di comunicazione (stampa, internet, media digitali e altro) e in qualsiasi sito; (b) il diritto di apporre segni identificativi e marchi con qualsiasi modalità; (c) il diritto di rappresentazione con qualsiasi procedimento; (d) il diritto di correzione, adattamento, sviluppo, miglioramento, modifica, ampliamento o creazione di opere derivate; (e) il diritto di pubblicazione e di uso a fini commerciali e di non essere onorati e premiati.

17.4. Se è fatto espresso diritto al Fornitore, di non accettare qualsiasi disposizione del presente Articolo 17.

17.5. Il Fornitore trasferirà all'Acquirente da qualsivoglia agente e procedimento giudiziario o amministrativo intenzato contro quest'ultimo da terzi per presunte violazioni di brevetti, marchi, diritti d'autore, copyright o altri vignetti diritti di proprietà intellettuale relativi ai Beni e/o ai Servizi. A tale riguardo, il Fornitore trasferisce all'Acquirente da qualsiasi concessione (compresi i danni, costi ed esborsi di qualsiasi tipo, tra cui le spese e gli onorari degli avvocati) di cui potrebbe essere ritenuto responsabile.

17.6. Qualora nell'ambito delle circostanze precedentemente descritte venga inteso un procedimento giudiziario o amministrativo che possa avere come effetto il mancato pagamento del Fornitore, che potrà a proprie spese tali procedimenti. Se ne sarà richiesto, l'Acquirente presterà la necessaria assistenza al Fornitore a spese di quest'ultimo.

17.7. Qualora l'utilizzo di un diritto di proprietà intellettuale sia giudicato una contraffazione, e se l'Acquirente gliene farà richiesta, il Fornitore modificherà o sostituirà a proprie spese l'elemento all'origine della violazione, ma tale modifica o sostituzione non dovrà pregiudicare la destinazione, il valore, l'uso o le prestazioni dei Beni e/o dei Servizi.

18. SALUTE E SICUREZZA
18.1. Il Fornitore si impegna a svolgere le attività attese ad ottemperare al Contratto sotto la sua totale responsabilità e senza il riguardo espressamente escluso ogni responsabilità dell'Acquirente, in particolare il Fornitore dichiara e garantisce che per l'esecuzione del Contratto (i) verrà impiegato personale debitamente formato, regolarmente assunto e retribuito in conformità al contratto collettivo applicato; (ii) le lavorazioni avverranno nel più scrupoloso rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro; (iii) la violazione di una delle garanzie di cui alle precedenti lettere (o) (le) legittimerà l'Acquirente a dichiarare risolto di diritto tutti gli Ordini ed il Contratto e salvo diritto della stessa al risarcimento dei danni conseguenti all'adempimento del Fornitore.

18.2. La sottoscrizione dell'Ordine e/o del Contratto non determina il sorgere di alcun rapporto diretto fra l'Acquirente e i dipendenti e/o consulenti del Fornitore, quest'ultimo rimanendo unico obbligato nei confronti di propri dipendenti e collaboratori, con particolare riferimento ad ogni somma ad esso dovuta in forza di legge o in virtù dei rispettivi singoli rapporti contrattuali. Il Fornitore si impegna a fornire all'Acquirente, ogni qualvolta questi ne faccia richiesta, tutte le informazioni e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi a favore dei propri dipendenti.

19. AMBITO
In relazione alla prestazione dei Servizi, conformemente alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia di prevenzione e repressione del lavoro nero, il Fornitore consegnerà all'Acquirente, immediatamente dopo l'entrata in vigore del Contratto e al più tardi prima di iniziare la prestazione dei Servizi, i relativi attestati e tutti gli altri documenti eventualmente richiesti nell'Articolo 12.1.

20. GARANZIA
20.1. Il Fornitore si impegna a fornire Beni e/o i risultati dei Servizi idonei all'uso ai suoi destinatari, esenti da vizi o difetti e conformi alla normativa vigente al momento della consegna e garantisce, nell'intero periodo indicato negli Articoli 12.1 e 21.3, l'assenza di vizi apparenti ed occulti dei Beni, che li rendono idonei all'uso a cui sono destinati e che ne diminuiscono in tutto o in parte apprezzabile il valore. La garanzia comprende il costo dei ricambi ed il costo della manodopera per la riparazione e sostituzione dei Beni. Compreso delle eventuali prestazioni presso i siti manutentivi del Fornitore.

La garanzia del Fornitore non comprende gli inconvinenti derivanti dalla normale usura dei Beni, dall'utilizzo non conforme alla loro documentazione o da negligenze od imperizie, sempre che il Fornitore dimostri che i stessi siano attribuiti all'Acquirente e/o al suo personale.

Qualora il Fornitore non ottempererà ai propri obblighi di garanzia, decorsi sette (7) giorni solari dalla messa in mora dell'Acquirente, inviati con lettera raccomandata, la attività necessaria per sanare l'inesattezza del Fornitore saranno eseguite dall'Acquirente o da terzi dello stesso incaricato a spese e rischio del Fornitore, fermo il diritto dell'Acquirente ad essere indennizzato per tutti i danni subiti.

Se, in caso, il Fornitore farà tutto il possibile per agevolare l'intervento dell'Operatore esterno nelle condizioni più favorevoli e in particolare consegnerà loro gli strumenti, gli schemi, gli studi e tutti gli altri documenti necessari.

21.2. Garanzia dei Beni e Servizi in produzione
Salvo diversa disposizione nel Contratto, la garanzia contrattuale avrà una durata di ventiquattro (24) mesi dall'entrata in servizio del sistema dell'Acquirente e dell'apparecchiatura o del prodotto che incorpora i Beni o i risultati dei Servizi, e di non oltre trentasei (36) mesi dalla consegna dei Beni e/o dei Servizi presso il Sito dell'Acquirente.

Nel periodo di validità della garanzia il Fornitore dovrà eliminare a proprie spese qualsiasi difetto segnalato dall'Acquirente, o effettuare le necessarie sostituzioni, entro non più di due (2) giorni lavorativi dalla notifica scritta inviata dall'Acquirente. A tal fine, dopo essere stata a ciò autorizzato dall'Acquirente, il Fornitore adoterà la soluzione più opportuna tra la riparazione della parte difettosa, la sua sostituzione o la riprogettazione del Bene. La sostituzione, la riparazione o la riprogettazione dovranno essere effettuate su tutti i Beni da consegnare nell'ambito di un singolo Ordine, comprese le parti di ricambio, comprese le parti di ricambio. Saranno a carico del Fornitore anche i costi logistici, di smontaggio e di installazione dei Beni (a seconda dei casi) negli impianti del Cliente.

Qualsiasi sostituzione o riparazione, anche parziale, di un Bene difettoso, comporterà per lo stesso che decorra, dalla data di esecuzione del lavoro di sostituzione, un nuovo periodo di garanzia di ventiquattro (24) mesi di garanzia. Inoltre il Fornitore si impegna a garantire, qualora l'Acquirente gli invii altri Ordini, la costante disponibilità di Beni conformi alle Specifiche Tecniche, nonché dei relativi sostituenti, componenti e parti di ricambio, per un periodo di trenta (30) anni dalla data dell'Ordine. Qualora non sia in grado di rispettare tale impegno, il Fornitore promette di consegnare gratuitamente all'Acquirente tutti i disegni, le documentazioni delle specifiche, le strumentazioni particolari, i documenti e le altre informazioni, quale che sia il supporto su cui sono registrati, per consentire all'Acquirente di reperire operatori alternativi di produzione, vendita, riparazione e/o manutenzione dei Beni e dei loro sostituenti, componenti e parti di ricambio.

21.3. Garanzia dei Beni e Servizi non in produzione
Salvo diversa disposizione nell'Ordine, la garanzia contrattuale avrà una durata di ventiquattro (24) mesi; (i) dalla data dell'accettazione, se i Beni e/o i Servizi sono soggetti alle disposizioni dell'Articolo 14, oppure (ii) in caso contrario, dalla data di consegna presso il Sito dell'Acquirente.

Nel periodo di validità della garanzia il Fornitore dovrà eliminare a proprie spese qualsiasi difetto segnalato dall'Acquirente, o effettuare le necessarie sostituzioni, entro cinque (5) giorni lavorativi dalla notifica scritta inviata dall'Acquirente, salvo che il Bene abbia subito un danno durante l'intervento di manutenzione realizzato in tempo ragionevole, da stabilirsi di comune accordo tra le Parti tenendo presente la natura del Difetto Ricorrente.

Se un Difetto Ricorrente sarà riscontrato nello stesso componente o nello stesso Bene o su uno Ordinato, il Fornitore riparerà o sostituirà tutti i componenti o i Beni identici compresi un altro Ordine o in quegli Ordini. Saranno a carico del Fornitore anche i costi logistici, di smontaggio e rimontaggio dei componenti o dei Beni.

Dopo la riparazione di un Difetto Ricorrente rilevato in un medesimo componente o in uno stesso Bene, il periodo di garanzia di ogni componente o di quel Bene sarà prorogato di dodici (12) mesi dalla data in cui l'Acquirente avrà ricevuto i Beni e i componenti riparati.

21.4. Affidabilità
Gli obiettivi di affidabilità (misurati dall'intervallo Mean Time Between Failures o MTBF) sono precisati nelle Specifiche Tecniche riportate nell'appendice Appendice al Contratto.

Nonostante l'applicazione di eventuali penali relative all'affidabilità, così come definite nelle Condizioni Particolari, fino al raggiungimento degli obiettivi di affidabilità i Beni continueranno comunque a usufruire della garanzia di cui all'Articolo 21.1.

22. RESPONSABILITÀ
Il Fornitore si impegna a tenere l'Acquirente manlevata ed indenne da tutti i danni, molestie, conseguenze pregiudizievoli, richieste di terzi, che la stessa potesse subire in relazione all'esecuzione e/o all'adempimento del Contratto ed in relazione alla responsabilità del produttore. Nel caso di inadempimento da parte del Fornitore (intendendosi per inadempimento la mancata esecuzione della prestazione al momento dovuta, nel luogo dovuto, a livello quantitativo e qualitativo e secondo le modalità contrattuali), quest'ultimo sarà tenuto a risarcire all'Acquirente tutti i danni dalla stessa subiti in conseguenza di detto inadempimento.

23. COPERTURA ASSICURATIVA
23.1. Il Fornitore stipulerà, a proprio costo, polizze assicurative a copertura della responsabilità civile, prodotto e professionale, anche qualora la stessa non fossero espressamente richieste dall'Ordine. L'ammontare di tali polizze sarà congruo all'importo del Contratto.

Il Fornitore consegnerà all'Acquirente, non appena quest'ultimo gliene chiederà, le polizze assicurative stipulate a copertura dei vari tipi di rischio. Le polizze indicheranno l'importo, l'ampiezza e le scadenze delle garanzie e reccheranno l'indicazione dell'avvenuto pagamento dei relativi premi.

23.2. Il Fornitore si impegna a mantenere in vigore le polizze assicurative per tutto il periodo di vigenza del Contratto. Qualsiasi variazione della copertura assicurativa e/o dei relativi importi coperti dalla stessa dovranno essere immediatamente comunicati all'Acquirente che si riserva di richiederne eventuali integrazioni e/o modifiche.

24. POLIZZA INCASSO E RISCOSSIONE DEL CONTRATTO
24.1. Fermo quanto previsto dall'Art. 24.2, le parti saranno responsabili per eventuali inadempimenti causati da eventi che sfuggano al normale controllo delle parti (tra i quali a merito dello stesso articolo: terremoti, alluvioni e guasti).

24.2. La parte inadempiente avrà però l'onere di comunicare all'altra parte, per iscritto, ed entro il termine di 5 (cinque) lavorative dai verificarsi dell'evento, la causa di forza maggiore alla quale imputare il mancato adempimento, una stima, laddove possibile, sul perdurare della stessa. Detta parte inoltre prenderà ogni ragionevole iniziativa per ridurre al minimo le conseguenze, al fine di evitare o contenere l'eventuale perdita di valore di consegna dei Beni e/o di prestazione dei Servizi.

24.3. L'Acquirente si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione del Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Fornitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso il Fornitore potrà chiedere un indennizzo limitatamente ai maggiori oneri direttamente conseguenti alla sospensione, purché gli stessi siano debitamente motivati, rimanendo inteso che è espressamente escluso il risarcimento del lucro cessante, per perdita di opportunità e per gli oneri finanziari.

24.4. Casomai potrà aver facoltà di risolvere il Contratto, fatto salvo l'esercizio degli altri suoi diritti e rimedi, nei seguenti casi:
a) qualora si verificasse un evento di forza maggiore di natura tale da ritardare l'adempimento del Contratto di oltre trenta (30) giorni solari, in detto caso la risoluzione sarà comunicata con il semplice invio all'altra parte di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

b) qualora l'altra parte non assolvva un obbligo impostole dal Contratto e non sani l'inadempienza entro quindici (15) giorni solari dalla ricezione di una messa in mora formale con intimazione ad adempiere inviata dalla parte non inadempiente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Acquirente avrà facoltà di risolvere il Contratto con riserva di risarcimento per i danni subiti, qualora durante l'esecuzione delle prestazioni appaia evidente che se il Contratto fosse portato a termine, il risultato delle attività del Fornitore sarebbe rifributo in tutto o in parte in quanto non conforme.

24.5. L'Acquirente potrà risolvere il Contratto, se così gli parva conveniente